

TRIBUNALE DI FIRENZE

I° sezione civile

Il Tribunale di Firenze riunito in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati

Dott. Fernando Prodomo	Presidente
Dott.ssa Virginia Mazzeo	Giudice
Dott.ssa Antonella Galano	Giudice relatore

Ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento n. 3731/14 V.G. proposto dalla sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~ nata a Roma il ~~XXXXXXXXXX~~ e residente in Firenze, ~~XXXXXXXXXX~~ c/ COMUNE DI FIRENZE

PREMESSO CHE

Con ricorso ex art. 95 e 96 D.P.R. n.396/2000 la sig.ra ~~XXXXXXXXXX~~, nata a Roma il ~~XXXXXXXXXX~~, chiede che il Tribunale di Firenze, accerti il diritto della stessa alla concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'ar. 4 co. 2 L. 91/92, previa dichiarazione di illegittimità del provvedimento di rigetto dell'Amministrazione Comunale.

Espone di essere nata a Roma il 15 agosto 1993 da genitori polacchi, di aver ottenuto il diritto di soggiorno permanente nel 2008, a seguito dell'ingresso della Polonia in Unione Europe, di essersi rivolta agli Uffici competenti del Comune di Firenze ai fini della dichiarazione circa l'intenzione di acquistare la cittadinanza italiana, e di aver ottenuto il rigetto della domanda da parte dell'Amministrazione Comunale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

L'art. 4 della Legge n. 91 del 1992 al comma 2 prevede che " Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data.

La ratio della norma in questione consiste nell'esigenza di favorire l'acquisto della cittadinanza da parte di coloro che, essendo nati nel nostro paese e avendovi continuamente abitato, sono del tutto integrati nel tessuto sociale, economico e culturale.

In seguito con il decreto legge n. 69/2013 è stato previsto, al primo comma dell'art. 33 la non imputabilità agli interessati degli inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della P.A, ciò ai fini dell'integrazione del requisito di residenza legale ininterrotta per tutta la durata della minore età, dando la possibilità ai richiedenti di dimostrare il possesso del requisito, con ogni possibile documentazione idonea.

